



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott. MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente:

SENTENZA

Nella causa di previdenza e assistenza iscritta al n. 10 del Ruolo Generale dell'anno 2019 promossa con ricorso da

T.F.L. SOCIETA' COOPERATIVA

In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a Reggio Emilia, via P. Borsellino n.2 presso e nello studio dell' avv. Daniel Spaggiari che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Davide Gollini come da procura in atti

RICORRENTE

Contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a Reggio Emilia, via della Previdenza Sociale n.6 presso l'avv. Nilla Barusi che lo rappresenta e difende come da procura generale alle liti a ministero notaio Paolo Castellini del 21 luglio 2015 n. 80974 rep

RESISTENTE

a cui è stata riunita la causa n.58/2019
promossa da

T.F.L. SOCIETA' COOPERATIVA

In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a Reggio Emilia, via P. Borsellino n.2 presso e nello studio dell' avv. Daniel Spaggiari che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Davide Gollini come da procura in atti

RICORRENTE

Contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a Reggio Emilia, via della Previdenza Sociale n.6 presso l'avv. Nilla Barusi che lo rappresenta e difende come da procura generale alle liti a ministero notaio Paolo Castellini del 21 luglio 2015 n. 80974 rep

RESISTENTE

SCCI SPA

RESISTENTE CONTUMACE

In punto a : Opposizione a verbale d'accertamento e ad avviso di addebito

CONCLUSIONI:

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 5 novembre 2021

Il procuratore dell'Inps ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 5 novembre 2021

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 8 gennaio 2019 regolarmente notificato TFL Società Cooperativa conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro, l'INPS domando che venisse dichiarata e accertata la natura

subordinata del rapporto di lavoro di Debora Pinna e l'assenza del debito contributivo come individuato e liquidato nel verbale unico di accertamento del 3 agosto 2018 e nella relativa diffida e la sua conseguente regolarità contributiva.

Domandava, quindi, che venissero dichiarati privi di ogni effetto giuridico il verbale e la diffida e per l'effetto fosse accertato il suo diritto al rilascio del DURC

Esponeva dettagliatamente le sue ragioni

Si costituiva con memoria depositata in data 11 marzo 2019 Inps chiedendo che in via pregiudiziale fosse dichiarata l'inammissibilità del ricorso e, comunque, che lo stesso fosse rigettato per intervenuta acquiescenza all'accertamento e riconoscimento del debito nei confronti dell'INPS e che fosse dichiarata la carenza di interesse ad agire della società ricorrente in ordine al rapporto di lavoro subordinato di Debora Pinna e nel merito il suo rigetto.

Esponeva dettagliatamente le sue ragioni.

Con ricorso depositato in data 28 gennaio 2019 TFL società cooperativa chiedeva in via cautelare la sospensione dell'avviso di addebito e che il Tribunale ordinasse il rilascio del DURC e nel merito che il tribunale adito dichiarasse la nullità e/o comunque disponesse l'annullamento dell'avviso di addebito n. 395 2018 00029101 02 000 comunicato in data 11.01.2019, condannando l'I.N.P.S. al risarcimento dei danni patiti e patiendi.

Domandava in via subordinata la sospensione del giudizio in attesa del giudizio instaurato avanti al Tribunale di Reggio Emilia al R.G. n. 10/2019, ed all'esito la declaratoria di nullità o comunque l'annullamento dell'avviso di addebito n. 395 2018 00029101 02 000 con condanna di Inps al risarcimento dei danni

Esponeva dettagliatamente le sue ragioni.

Si costituiva con memoria depositata in data 14 febbraio 2019 Inps deducendo in

relazione alla domanda cautelare di aver già rilasciato Durc regolare ed eccependo, quindi, l'inammissibilità del ricorso cautelare in corso di causa per carenza di interesse ad agire.

L'Inps si costituiva quindi per il merito con memoria in data 12 marzo 2019 chiedendo che in via pregiudiziale venisse disposta la riunione della causa con la causa n. 10/2019 e nel merito il rigetto della domanda con condanna al pagamento della somma di cui all'avviso di addebito.

Esponendo dettagliatamente le sue ragioni.

SCCI spa nonostante la regolarità della notifica rimaneva contumace

Le cause venivano riunite ed erano istruite con la produzione e l'acquisizione di documenti.

Le cause riunite venivano discusse e decise all'odierna udienza.

Si osserva, innanzitutto, in relazione all'avviso di addebito n. 395 2018 00029101 02 000 che è fondata l'eccezione di nullità dello stesso in quanto lo stesso, seppur apparentemente formato in data 24 dicembre 2018, è stato notificato in data 11 gennaio 2019 e, quindi, successivamente alla proposizione del ricorso di impugnazione del relativo verbale di accertamento depositato in data 8 gennaio 2019 e si condividono le argomentazioni in merito al rilievo della notifica di parte ricorrente.

Come asserito dalla Suprema Corte, infatti, (Cass. lav n. 4032/2016) "L'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali è subordinata, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, all'emissione di un provvedimento esecutivo del giudice ove l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, senza distinguere se esso sia eseguito dall'ente previdenziale ovvero da altro ufficio pubblico e senza richiedere la conoscenza, da parte dell'ente creditore,

dell'impugnazione proposta.” (Nella specie, la S.C., confermando la pronuncia di merito, ha escluso la correttezza dell'iscrizione a ruolo effettuata dall'INAIL sulla base di un verbale di accertamento dell'INPS non esecutivo, in quanto impugnato in un giudizio ancora pendente nei confronti del solo ente accertatore).”

Ne consegue, quindi, che l'avviso di addebito va annullato per tale motivo formale impregiudicato quanto si dirà infra in merito alla pretesa contributiva portata dallo stesso.

Sempre in via preliminare si reputa che sia fondata l'eccezione proposta da Inps di carenza di interesse ad agire della società in relazione all'accertamento del rapporto di lavoro subordinato tra la società ricorrente e Debora Pinna.

Si osserva, infatti, che il disconoscimento del rapporto di lavoro dipendente tra la società e Debora Pinna non comporta per la società alcun esborso in termini di contributi e sanzioni ed, anzi, determina un credito contributivo della stessa nei confronti di Inps come evidenziato da Inps.

Ne consegue, quindi, che in capo alla società non sussiste alcun interesse ad agire in merito a tale accertamento che se del caso potrà essere richiesto da Debora Pinna.

Deve essere, quindi, dichiarata l'inammissibilità della domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro tra TFL società cooperativa e Pinna Debora. Occorre, quindi, verificare se sia fondato l'accertamento di cui al verbale ispettivo in relazione agli altri profili.

A questo proposito si osserva, innanzitutto, che Inps ha eccepito l'inammissibilità del ricorso avverso il verbale di accertamento per intervenuta acquiescenza sostenendo che la società ricorrente in data 9.9.2018 avrebbe presentato domanda di dilazione amministrativa, riconoscendo il debito e rinunciando ad ogni eccezione sulla sua esistenza e avrebbe versato in relazione a tale dilazione la prima rata di euro

28.962,70.

Orbene dalla documentazione prodotta da Inps risulta che effettivamente in data 9 settembre 2018 la società ricorrente ha presentato telematicamente mediante il proprio consulente delegato Piperno (doc. n. 10 di parte resistente) domanda di dilazione (doc n. 17 di parte resistente) e successivamente a seguito dell'accoglimento della richiesta dilazione in data 21 settembre 2018 ha versato la prima rata della richiesta dilazione (doc n. 21,22,23,24 di parte resistente).

Nella suddetta domanda tra l'altro si legge: "Al riguardo dichiara di non avere ulteriori debiti per altre posizioni e/o gestioni dichiara •di riconoscere in modo esplicito e incondizionato il debito contributivo indicato, fatto salvo il diritto per l'Inps ad ulteriori addebiti per errori ed eventuali omissioni; •di rinunciare a tutte le eccezioni che possano influire sull'esistenza ed azionabilita' del credito dell'Inps, nonche' agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile; •di voler soddisfare, per ogni gestione assicurativa, il debito per contributi e somme aggiuntive nei confronti dell'istituto a partire dal periodo piu' remoto; si obbliga ad effettuare il versamento della prima rata entro la data indicata nel piano di ammortamento, consapevole che qualora la stessa abbia una scadenza successiva a quindici giorni dalla data di presentazione della domanda, l'importo sara' pari al numero di rate gia' scadute in relazione alle mensilita' trascorse; ad effettuare il regolare versamento delle rate uguali e consecutive accordate con scadenza mensile a 30 giorni dalla data di pagamento della prima rata; ad effettuare il versamento dei contributi correnti dovuti mensilmente o periodicamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Prende atto formalmente

1) che i provvedimenti adottati dall'Inps in materia di rateazione sono definitivi e che contro i medesimi non e' ammesso ricorso ad alcun organo dell'istituto;

- 2) che la presentazione della domanda di rateazione non preclude la possibilità per l'istituto di porre in essere le iniziative ritenute più idonee per la tutela del credito nelle more della sua decisione o, in caso di rateazioni già deliberate, nel corso del loro svolgimento;
- 3) che la concessione della rateazione non determina novazione dell'obbligazione originaria e che, di conseguenza, il credito dell'Inps conserva i privilegi di legge;
- 4) che la rateazione delle somme dovute a titolo di ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori non produce effetto sulla permanenza dell'obbligo dell'Inps di provvedere alla denuncia della notizia di reato all'autorità giudiziaria;
- 5) che l'istanza di rateazione di un'esposizione debitoria che si sia determinata nel corso di una precedente dilazione potrà essere accolta a condizione che alla data di presentazione dell'istanza medesima la precedente dilazione sia definita con il pagamento integrale delle rate accordate e ancora dovute;
- 6) che il mancato o parziale pagamento della prima rata o delle rate scadute alla data indicata nel piano di ammortamento, comporta l'annullamento del piano di ammortamento emesso;
- 7) che l'inosservanza, anche parziale, degli impegni assunti con la presentazione della domanda comporta l'immediata revoca della rateazione concessa;...”

In detta richiesta di dilazione viene, quindi, espressamente riconosciuto il debito con la conseguenza che alla presente fattispecie non si applica la giurisprudenza della Suprema Corte relativa alla mera richiesta di dilazione.

Si osserva, inoltre, che come asserito dalla Suprema Corte (Cass. lav n. 2062/2014)

“L'accordo concluso tra l'I.N.P.S. e il debitore di contributi previdenziali, mediante la sottoscrizione di una istanza di dilazione di pagamento su modulo a stampa

predisposto dall'istituto, contenente la determinazione delle sanzioni civili dovute, non è riconducibile alla categoria dei contratti per adesione, in quanto il contribuente può contestare l'ammontare delle somme pretese e richiedere modifiche più vantaggiose prima di sottoscrivere l'istanza, non potendosi considerare vessatoria (e come tale da approvare specificamente) la clausola di rinuncia ad eventuali, future eccezioni, trattandosi di vicenda negoziale vantaggiosa per entrambe le parti.”

Parte ricorrente ha, però, dichiarato di non aver sottoscritto detta richiesta di dilazione, né la dichiarazione sottoscritta è stata prodotta in giudizio.

A questo proposito occorre osservare che la richiesta di dilazione è stata inoltrata tramite l'intermediario abilitato e che una volta accolta la richiesta di dilazione la società ha provveduto al pagamento della prima rata.

Ne consegue, quindi, che detta richiesta di dilazione è riferibile alla società stessa con tutto quanto ne consegue e ciò basta ai fini del riconoscimento del debito per il quale non è richiesta la forma scritta ad substantiam (cfr. Cass. civ n. 13897/2020).

Del resto la società pur avendo depositato in atti una nota in cui il nuovo legale rappresentante dichiara di non aver trovato traccia della domanda di rateazione e dell'autorizzazione al consulente Piperno non ha prodotto documentazione da cui risulti che la stessa ha agito nei confronti di Piperno per un atto che la stessa ha contestato esserle riferibile, ma soprattutto non ha dato alcuna spiegazione in merito al pagamento effettuato dalla società a seguito di detta richiesta di dilazione.

Da quanto sopra esposto si deve ritenere che il debito contributivo sia stato riconosciuto.

Si rileva, peraltro, che, anche diversamente opinando in merito all'aspetto di cui sopra, la pretesa contributiva di cui al verbale di accertamento risulta, comunque, fondata.

Si precisa, innanzitutto, che la pretesa contributiva di cui al verbale di accertamento consiste nella differenza contributiva e relative sanzioni richieste per perdita del beneficio per esonero contributivo.

A questo proposito occorre, innanzitutto, richiamare la normativa che regola la presente fattispecie.

L'art. 1 comma 118 della legge n. 190/2014 prevede che: “ Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta

persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze”.

L'art. 1 comma 178 della legge n. 208/2015 a sua volta prevede che “Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento del 40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma ovvero di cui all'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero

di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze”

L’art. 1 co 1175 della legge n. 296/2006, poi, prevede che: “A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu` rappresentative sul piano nazionale”

Ne consegue, quindi, che per poter fruire dei benefici normativi e contributivi è necessaria la regolarità contributiva e il rispetto degli altri obblighi di legge e degli accordi e ccnl.

Tanto precisato si osserva che nel verbale di accertamento viene contestata, tra le altre, la violazione dell’art. 51 del CCNL ai fini della revoca del beneficio contributivo ex lege 190/2014.

A questo proposito si osserva che il CCNL Logistica Merci Trasporto e Spedizione

applicabile pro tempore prevede all'art.51 “ Assistenza sanitaria integrativa – Sanilog” : “1. Le parti hanno convenuto di istituire un fondo sanitario integrativo del settore cui si rivolge il presente CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione (Fondo Sanilog), ad integrazione del SSN in conformità alle norme vigenti previste all'art 51 comma 2 lett. a) del TUIR. 2. Hanno diritto all'erogazione delle prestazioni sanitarie di Sanilog tutti i lavoratori non in prova ai quali si applica il presente contratto in dipendenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ivi compreso l'apprendistato. 3. Per il finanziamento di detto istituto è previsto il solo contributo a carico dei datori di lavoro, il cui importo è di Euro 120 annuali a decorrere dall'1 luglio 2011 per ciascun lavoratore (al netto del contributo di solidarietà INPS attualmente stabilito al 10% e al lordo delle spese di funzionamento del Fondo) da versare in rate mensili ovvero nei modi e tempi che saranno definiti dal Consiglio di Amministrazione di Sanilog.

4. Oltre a quanto previsto al punto precedente, nessun altro costo diretto ed indiretto per l'attivazione e gestione dell'istituto, può essere previsto a carico del datore di lavoro.

5. Nella parte normativa/economica del presente CCNL, si è tenuto conto dell'incidenza delle quote (Euro 120 all'anno per lavoratore e relativo contributo di solidarietà INPS al 10%) per il finanziamento dell'assistenza sanitaria integrativa. Pertanto l'azienda che ometta il versamento dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del danno subito.

6. Sono fatti salvi i contratti o accordi collettivi in essere, relativi ad assistenza sanitaria integrativa aventi condizioni di migliore favore, che non sono da considerarsi aggiuntivi alla presente intesa, negoziando successivamente le

condizioni di adesione a Sanilog circa gli importi definiti dalla contrattazione di secondo livello.

7. I contratti o accordi in essere che abbiano condizioni inferiori al presente accordo, alla loro prima scadenza annuale, dovranno essere uniformati alla presente intesa aderendo a Sanilog.

Per le imprese artigiane trova applicazione quanto previsto nella Sezione Artigiana.”

Norme transitorie

Le rate relative al periodo luglio-dicembre 2011 verranno versate in un'unica soluzione nel mese di settembre 2012.

Prendendo atto dei ritardi nelle procedure di costituzione e di avviamento della Cassa le parti convengono che le rate di contribuzione relative al periodo gennaio 2012-15 novembre 2012 non sono dovute. Per la restante parte del mese di novembre 2012 la rata dovuta sarà pari a 5 euro. Dal successivo mese di dicembre la contribuzione riprenderà nella misura ordinaria prevista.

Nota a verbale

Per le imprese aderenti alla Confrasporto viene previsto un periodo entro il quale Confrasporto e le OOSS si confronteranno al fine di svolgere gli opportuni approfondimenti circa l'adesione ad un fondo sanitario del settore, tenuto conto dell'appartenenza al sistema confederale Confcommercio”.

Orbene dalla lettura del suddetto articolo emerge che dal momento che, come risulta dai contratti prodotti parte ricorrente, la società ricorrente applicava tale CCNL ai propri lavoratori nel periodo per cui è causa la stessa era tenuta a versare il contributo di euro 120 per lavoratore a Sanilog non rientrando la società ricorrente in nessuna delle ipotesi di esclusione ed essendo applicabile ratione tempore tale articolo del CCNL alla stessa.

Si evidenzia, poi, che come precisato in tale articolo il versamento di tale contributo rientra tra le condizioni economiche/normative del CCNL e, quindi, il suo versamento è condizione in base all'art.1 co 1175 della legge n. 296/2006, per fruire delle agevolazioni legislative e fiscali.

L'art. 51 CCNL sopra riportato, infatti, specifica che: “Nella parte normativa/economica del presente CCNL, si è tenuto conto dell'incidenza delle quote (Euro 120 all'anno per lavoratore e relativo contributo di solidarietà INPS al 10%) per il finanziamento dell'assistenza sanitaria integrativa...”

Si precisa, poi, che la pretesa contributiva di cui al verbale di accertamento opposto e dell'avviso di addebito consiste nel recupero delle agevolazioni contributive con relative sanzioni a causa del mancato rispetto del CCNL ed in particolare dell'art. 51 CCNL e non nella richiesta di pagamento dei contributi Sanilog da parte di Inps con la conseguenza che le eccezioni di parte ricorrente in merito ad un asserito difetto di legittimazione attiva di Inps in merito sono infondate.

Si evidenzia, poi, che in linea generale la decadenza dall'agevolazione contributiva non riguarda solo la posizione dei lavoratori per i quali l'azienda doveva pagare i contributi Sanilog, ma tutti in quanto la fruizione dei benefici è subordinata al rispetto degli obblighi di legge e CCNL da parte del datore di lavoro in generale e non solo in relazione alle posizioni a cui i benefici si applicano.

Va, peraltro, sottolineato che dal momento che le agevolazioni di cui al verbale di accertamento sono quelle di cui all'art. 1 co 118 della legge n. 190/2014 e art. 1 comma 178 legge n. 208/2015 che si riferiscono a lavoratori assunti a tempo indeterminato nel caso di specie la violazione della disposizione del CCNL è proprio relativa alla posizione di quei lavoratori in relazione ai quali viene recuperato il beneficio contributivo.

La violazione dell'art. 51 CCNL legittima, quindi, già da sola la revoca del beneficio contributivo e la richiesta contributiva di cui al verbale d'accertamento.

Si osserva, comunque, per completezza che sussiste anche la violazione di legge contestata nel verbale di accertamento.

Pinna Pier Paolo, vice presidente della società ricorrente delegato dalla legale rappresentante della società ricorrente Pinna Debora a presenziare alla convocazione richiesta da Inps, le cui dichiarazioni sono, quindi, riferibili alla legale rappresentante stessa ha riferito: “ Ai soci lavoratori di TFL al momento dell'assunzione non chiediamo una quota associativa. Questo l'ho comunicato loro fin dall'inizio. Comunque sono tutti iscritti sul libro soci... Al momento dell'assunzione non diamo ai lavoratori il regolamento della cooperativa. Non sono mai state fatte convocazioni per assemblee nei confronti dei soci lavoratori. Alle poche assemblee che sono state fatte abbiamo partecipato solo noi soci fondatori. Il consiglio di amministrazione è stato infatti nominato da me, Pinna Debora e D'Andrea Giuseppe. I soci lavoratori vengono messi al corrente dell'andamento della cooperativa da me verbalmente, anche se non ci sono verbali di assemblee con la loro partecipazione per l'approvazione dei bilanci, anche perché, come dicevo, non sono mai stati convocati. Né i bilanci e le predette comunicazioni vengono affisse in bacheca”.

Orbene è evidente che la situazione sociale sopra descritta dallo stesso delegato del legale rappresentante e confermata dalle sommarie informazioni rese dai lavoratori (cfr. doc n. 5 di parte resistente) costituisce violazione di legge.

Né in contrario a fronte di questi elementi probatori possono rilevare i verbali dell'assemblea e la revisione prodotti da parte ricorrente.

Si osserva, quindi, che anche questa violazione di legge comporta la revoca del beneficio contributivo ex L. 190/2014 e L. 208/2015 di cui la società ricorrente ha

fruito per alcuni lavoratori.

Quanto sopra detto è già assorbente al fine di ritenere la legittimità della revoca dei benefici contributivi e la conseguente pretesa contributiva di cui al verbale d'accertamento.

Si osserva, peraltro, sempre a fini di completezza, che risulta fondato anche il rilievo ispettivo secondo cui il passaggio dei lavoratori da Master Courier a TFL soc coop sia stato effettuato allo scopo di fruire degli sgravi ex lege n. 190/2014 e che, quindi, il relativo sgravio non sia dovuto trattandosi di comportamento in frode alla legge.

Dagli estratti contributivi, dai contratti di lavoro, dalle dichiarazioni dei lavoratori rese in sede ispettiva e dalla documentazione prodotta in atti dalle parti emerge, infatti, che vari lavoratori di TFL soc coop per i quali la stessa ha fruito degli sgravi contributivi di cui alla legge n. 190/2014, tra cui, tra gli altri, solo per citare un esempio, Oudadss Abderrahim e Dimitri Cosimo, hanno lavorato dal 2011/2012 sino al 26 giugno 2015 e, quindi, evidentemente a tempo indeterminato alle dipendenze di Master Courier srl per, poi, essere assunti con contratti a tempo determinato di sei mesi da TFL società cooperativa il 27 giugno 2015 contratti, poi, trasformati in contratti a tempo indeterminato.

E' chiaro che il passaggio senza soluzione di continuità da una società all'altra unitamente all'assunzione per sei mesi a tempo determinato da parte della società ricorrente prima dell'assunzione a tempo indeterminato sono preordinati alla fruizione dello sgravio contributivo.

Tra l'altro se si esaminano gli estratti contributivi anche di altri lavoratori assunti dalla società ricorrente non provenienti da Master Courier, ma da altre società, quali ad esempio Lp Service soc coop e NHC soc coop di cui Pinna Pier Paolo è consigliere, si vede che molti di loro prima di essere assunti a tempo determinato

dalla società ricorrente per sei mesi e, poi, a tempo indeterminato avevano lavorato per un lungo periodo e, quindi, presumibilmente a tempo indeterminato alla dipendenze di tali società e sono, poi, stati assunti dalla società ricorrente senza soluzione di continuità.

Lo stesso fatto che i lavoratori siano stati assunti dalla società ricorrente il giorno dopo aver cessato il rapporto di lavoro con Master Courier srl e, quindi, senza soluzione di continuità e dapprima con contratto a tempo determinato di sei mesi in modo da realizzare formalmente i presupposti di legge per ottenere lo sgravio contributivo è un altro indice del carattere in frode alla legge del passaggio dei lavoratori da una società all'altra, così come sono indicativi in tal senso la circostanza che la società sia stata costituita in data 3 aprile 2015, che abbia assunto circa 70 dipendenti nel giro di pochi mesi, che ne abbia assunti vari a giugno 2015 (cfr. contratti di lavoro e estratti contributivi) prima dell'inizio dell'attività di impresa avvenuta il 14 luglio 2015 (cfr. visura camerale) e che l'assunzione sia avvenuta inizialmente a tempo determinato per sei mesi.

Se a questi dati documentali si aggiungono le dichiarazioni dei lavoratori rese in sede ispettiva si deve ritenere provato che quantomeno per almeno alcuni dei lavoratori il beneficio contributivo sia stato ottenuto in frode alla legge.

Orbene come già detto la mancanza dei requisiti per ottenere il beneficio contributivo anche per alcuni solo dei lavoratori determina una situazione di irregolarità contributiva da cui scaturisce la decadenza dal beneficio contributivo per tutte le posizioni.

Ne consegue, quindi, che la pretesa contributiva di Inps di cui al verbale di accertamento è fondata e che, pertanto, deve essere rigettata l'opposizione al verbale di accertamento.

Stante la fondatezza della pretesa contributiva di Inps va rigettata la domanda risarcitoria proposta da parte ricorrente, domanda che, comunque, sarebbe infondata stante il rilascio del DURC a seguito della proposizione del ricorso.

Occorre, quindi, esaminare la domanda proposta da Inps di condanna alla somma indicata nell'avviso di addebito.

A questo proposito si osserva che parte ricorrente in ricorso non ha specificamente contestato la quantificazione della contribuzione dell'avviso di addebito.

Ha rilevato solo che nell'avviso di addebito vi è una decurtazione di cui non trovava ragione e ha contestato le sanzioni ed in particolare l'applicabilità dell'art. 116 comma 8 della legge n.388/2000.

In ordine al primo profilo la decurtazione deriva evidentemente dal pagamento della prima rata di dilazione.

Si ritiene, poi, che la contestazione della società ricorrente relativa all'applicabilità dell'art. 116 comma 8 legge n.388/2000 alla contribuzione oggetto del verbale di accertamento sia infondata in quanto per quanto sopra esposto si deve ritenere che il comportamento di TFL soc coop sia in frode alla legge.

Ne consegue, quindi, che parte ricorrente deve essere condannata a corrispondere la somma di cui all'avviso di addebito.

Non avendo l'Inps proposto domanda riconvenzionale non è invece ammissibile la domanda di condanna di somme ulteriori.

Stante la complessità e controvertibilità giuridica della fattispecie vanno integralmente compensate le spese giudiziali tra le parti

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica ed in funzione di giudice

del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando nelle cause riunite n. 10/2019 e 58/2019 così provvede :

- 1) Dichiara inammissibile la domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro tra T.F.L. società cooperativa e Pinna Debora
- 2) Rigetta l'opposizione al verbale d'accertamento
- 3) Annulla l'avviso di addebito n. 395 2018 00029101 02 000
- 4) Condanna T.F.L. soc. coop in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere a Inps la somma di cui all'avviso di addebito n. 395 2018 00029101 02 000
- 5) Rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta d T.F.L. soc. coop
- 6) Compensa le spese giudiziali tra le parti

Reggio Emilia, 5 novembre 2021

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri